



**Repubblica italiana**

**Corte dei conti**

**La Sezione del controllo per la Regione Sardegna**

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario (relatore)
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

**sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie**

**del Comune di MONTELEONE ROCCA DORIA (Città metropolitana Sassari),**

**ex art. 20, d.lgs. n. 175/2016 - esercizio 2024**

**Visto** l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

**Visto** lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

**Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Tuel);

**Visto** l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

**Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società

a partecipazione pubblica" (Tusp);

**Viste** le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, del d.lgs. n. 175/2016", e n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante "Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016";

**Vista** la deliberazione della Sezione del controllo della Regione Sardegna, n. 30/2025/INPR, che approva il "Programma delle attività di controllo per l'anno 2025", con riferimento all'attività di monitoraggio della razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art 20 del d.lgs. n. 175/2016;

**Visti** gli esiti delle verifiche effettuate attraverso la consultazione del sistema "Con-Te", del portale del Tesoro "Partecipazioni" del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli enti locali della Regione Autonoma della Sardegna, e del sito istituzionale del Comune;

**Vista** la nota istruttoria prot. n. SC\_SAR-0004437 del 17/10/2025 inviata all'Ente;

**Visto** il riscontro fornito dal Comune (prot. ingresso n. SC\_SAR-0004931 del 25/11/2025);

**Vista** la nota n. 5064 del 9 dicembre 2025 con la quale il Magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per le determinazioni collegiali;

**Vista** l'ordinanza n. 19/2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la odierna camera di consiglio;

**Udito** il relatore dott. Raffaele Giannotti;

#### **FATTO**

Nell'ambito delle verifiche avviate da questa Sezione in materia di adempimenti connessi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2023, *ex art.* 20, d.lgs. n. 175/2016, è emerso che il Comune di Monteleone Rocca Doria ha approvato la deliberazione di ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2023, con atto n. 24 del 29 ottobre 2025 del Consiglio Comunale, con notevole ritardo rispetto al termine di legge del 31 dicembre 2024.

In particolare, la Sezione rileva che la deliberazione del Consiglio comunale è stata approvata in data 29 ottobre 2025, trasmessa tramite il sistema Con.Te in data 9 novembre 2025 (prot. SC\_SAR - 0004746 medesima data), soltanto a seguito di specifica richiesta istruttoria della Sezione, dal momento che il provvedimento consiliare non risultava inoltrato al portale "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (Mef) né alla Corte dei conti, tramite il Sistema "Con.Te". L'atto, altresì, non risultava pubblicato sul sito istituzionale del Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

In riscontro alla nota istruttoria della Sezione, infatti, il Comune, con nota a firma del Sindaco del 20/10/2025 (prot. SAR - SC\_SAR -0004931/2025), comunicava *“che a seguito di puntuale verifica abbiamo riscontrato che in effetti, per mero errore materiale, l'ente non ha provveduto a deliberare tempestivamente in merito, alla data del 31.12.2024, stante pure sopraggiunti impedimenti dell'ufficio preposto. A riguardo si evidenzia che il Consiglio Comunale di Monteleone Rocca Doria il giorno 29 ottobre p.v. delibererà sulla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2023, avendo cura di trasmettere tempestivamente l'esito”*.

Pertanto, la deliberazione di ricognizione ordinaria è stata approvata dall'Organo consiliare in ritardo rispetto ai termini di legge, soltanto a seguito della specifica richiesta istruttoria. Conseguentemente, il Magistrato istruttore, riscontrata la tardiva adozione dell'atto in parola, ha chiesto al Presidente della Sezione di esaminare collegialmente la questione. Il Presidente, in accoglimento della richiesta, ha fissato la discussione per l'odierna camera di consiglio.

#### **DIRITTO**

L'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 disciplinante la *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, dispone che le amministrazioni pubbliche procedano, con cadenza annuale, alla ricognizione delle partecipazioni societarie effettuando, *«con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»*, specificando espressamente che *«le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»*.

L'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 dispone che *«I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4»*.

Con riferimento ai tempi di adozione e alle modalità di comunicazione dei provvedimenti in questione, la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che *«la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017»* e che gli *«esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del Tusp per il tramite dell'applicativo “Partecipazioni”, per le verifiche di rispettiva competenza»* (cfr. deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità; inoltre, l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza piani di razionalizzazione, deve essere comunicato alla struttura competente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, co. 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Nell'ottica di rafforzare la cogenza dell'obbligo di ricognizione periodica, l'art. 20, comma 7, del Tusp introduce un meccanismo sanzionatorio che si incentra sulla *"mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali"* e comporta *"la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti"*.

Ciò posto, con riserva di ogni successiva valutazione nel merito del piano in questione, il Collegio accerta il notevole ritardo con il quale il Comune di Monteleone Rocca Doria ha adottato il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, considerando che la delibera consiliare n. 24/2025 risulta adottata in data 29 ottobre 2025, piuttosto che entro il 31 dicembre 2024, nonché la mancata trasmissione dello stesso atto consiliare sia sul portale "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (Mef) sia alla Corte dei conti, tramite il Sistema "Con.Te".

Allo stesso tempo, si ritiene determinante l'elemento testuale del comma 7 dell'art. 20 TUSP, che ricollega la sanzione alla *"mancata adozione"* e non anche alla tardiva adozione dell'atto deliberativo. Ciò, in quanto, nell'ambito dell'attività interpretativa, il dato letterale assume un ruolo centrale ai sensi dell'art. 12 preleggi, secondo cui *"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."* Inoltre, in materia di sanzioni amministrative, viene in rilievo il principio di tassatività, di cui agli artt. 1 e 12 l. 689/1981, che impone la tipizzazione e determinatezza della condotta sanzionata.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, riservandosi ogni successiva valutazione nel merito del piano in questione,

#### **ACCERTA**

la tardiva adozione, allo stato degli atti, della deliberazione consiliare di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 20, comma 3 e 26, comma 11 del d.lgs. n. 175/2016, nonché l'inadempimento, da parte del Comune di Monteleone Rocca

Doria, degli obblighi di invio dell'atto di revisione ordinaria al portale "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (Mef) e alla Sezione regionale di controllo, tramite il sistema Con.Te;

#### **RICHIAMA**

il Comune alla puntuale osservanza degli obblighi normativi in tema di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute

#### **DISPONE**

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Monteleone Rocca Doria, anche per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- che copia della medesima deliberazione sia trasmessa alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025.

**IL RELATORE**

(Dott. Raffaele Giannotti)

**IL PRESIDENTE**

(Dott. Antonio Contu)

Depositata in Segreteria in data 16 dicembre 2025.

Il Funzionario preposto

(Dott.ssa Anna Angioni)